

**REGOLAMENTO
DEL CORPO DI POLIZIA
LOCALE DI ROVIGO**

Indice generale

Art. 1 – Oggetto.....	1
Art. 2 – Funzioni di Polizia Locale	1
Art. 3 – Organizzazione	2
Art. 4 – Funzioni del Sindaco e dipendenza del Corpo di Polizia Locale	3
Art. 5 – Comandante	3
Art. 6 – Vice Comandante	3
Art. 7 – Rapporti esterni	3
Art. 8 – Doveri del personale	3
Art. 9 – Compiti degli addetti al coordinamento e controllo	4
Art. 10 – Uso dell’uniforme e degli abiti civili	5
Art. 11 – Tipologia e modalità di svolgimento dei servizi	6
Art. 12 – Obblighi del personale a fine servizio	6
Art. 13 – Tessera di servizio e placca di riconoscimento	7
Art. 14 – Saluto	7
Art. 15 – Servizi di rappresentanza	7
Art. 16 – Accesso al Corpo..	8

Art. 17 – Addestramento fisico	9
Art. 18 – Strumenti di autotutela	9
Art. 19 – Armi	9
Art. 20 – Riconoscimenti per meriti	10
Art. 21 – Riconoscimenti per il conferimento	10
Art. 22 – Procedure per i riconoscimenti	10
Art. 23 – Vittime del dovere.....	11
Art. 24 – Festa del Corpo	11
Art. 25 - Abrogazioni e rinvii	11
Art. 26 - Entrata in vigore	11

Art. 1 - Oggetto

1. Il Comune di Rovigo svolge le funzioni di polizia locale promuovendo l'organizzazione di un sistema integrato di sicurezza di cui il Corpo di Polizia Locale costituisce l'articolazione fondamentale, al quale esso concorre mediante lo svolgimento dei propri compiti di Istituto.
2. Il Comune di Rovigo costituisce, ai sensi dell'art. 4, comma 11 della L.R. 23 giugno 2020 n. 24, distretto di Polizia Locale, quale ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle funzioni di polizia locale e delle politiche locali di sicurezza.
3. Resta ferma la facoltà di valutare l'opportunità di esercitare le funzioni di polizia locale in forma associata, in conformità agli indirizzi contenuti nella predetta L.R. n. 24 e successivi atti attuativi.

Art. 2- Funzioni di Polizia Locale

1. Le funzioni svolte dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Rovigo, per brevità di seguito denominato Corpo, sono costituite dall'insieme delle attività di prevenzione, contrasto e repressione dei comportamenti previsti e sanzionati dall'ordinamento vigente e in particolare si articolano nelle seguenti attività:
 - a) vigilanza sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e altre disposizioni normative emanate dalle Autorità competenti, con particolare riferimento a quelle concernenti: la sicurezza urbana, la polizia urbana, rurale, l'edilizia, il commercio in ogni sua forma, i pubblici esercizi, le attività regolamentate dalle leggi di P.S., le attività produttive, l'igiene e sanità pubblica, la tutela dell'ambiente;
 - b) polizia stradale ai sensi dell'art. 11 del Dlgs n. 285 del 30/4/1992 e successive modificazioni e integrazioni, finalizzata prioritariamente al controllo della mobilità e della sicurezza stradale;
 - c) polizia amministrativa locale;
 - d) servizi d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessari per l'espletamento delle attività e dei compiti istituzionali;
 - e) educazione e sensibilizzazione nei confronti dei giovani sulle tematiche attinenti alla sicurezza;
 - f) vigilanza sul corretto uso dei beni pubblici;
 - g) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale svolgono anche le seguenti funzioni:
 - a) di polizia giudiziaria assumendo a tal fine, ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale, la qualità di agenti di polizia giudiziaria, riferite agli operatori o di ufficiale di polizia giudiziaria riferita al Comandante e agli addetti al coordinamento e controllo;
 - b) ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualità di agenti di pubblica sicurezza.
3. Il Corpo può altresì svolgere nell'ambito delle proprie attribuzioni, a titolo oneroso, servizi a richiesta e per conto di soggetti pubblici e privati nei casi, modalità, e limiti stabiliti da specifica regolamentazione dell'ente, sempre che coesistano motivi di interesse pubblico. A tal fine sono stabilite specifiche risorse di bilancio.

Art. 3 – Organizzazione

1. Il Corpo di Polizia Locale è organizzato secondo i principi del decentramento funzionale e del rapporto gerarchico.
2. L'organizzazione e il funzionamento del Corpo sono disciplinati dal presente Regolamento. Per quanto non specificatamente previsto nel presente Regolamento speciale, si fa rinvio alle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali applicabili in materia.
3. La dotazione organica del Corpo è determinata secondo criteri di funzionalità ed efficienza, tenendo conto in particolare del numero di abitanti residenti e delle caratteristiche del territorio nonché delle peculiarità connesse al ruolo di Comune capoluogo di provincia. La dotazione organica è sottoposta a periodica verifica e ad eventuale revisione, se necessaria anche annuale, in relazione alla evoluzione dei parametri di cui al periodo precedente.
4. Al Corpo è, inoltre, assegnato personale amministrativo per l'espletamento delle funzioni di supporto consentite.
5. Ciascun appartenente al Corpo risponde al Comandante.
6. La struttura organizzativa del Corpo è articolata per quanto riguarda i ruoli funzionali nelle figure del Comandante, degli Addetti al coordinamento e controllo e degli Agenti. I relativi distintivi di grado sono suddivisi in:
 - a) agenti;
 - b) sottufficiali;
 - c) ufficiali;
 - d) comandante.
7. I distintivi di grado di cui al comma precedente individuano i rapporti gerarchici interni al Corpo e non incidono sul rapporto giuridico ed economico del personale
8. Il rapporto di subordinazione è regolato in particolare dalle seguenti disposizioni:
 - a) a parità di grado, l'ordine gerarchico è stabilito dall'anzianità di servizio nel grado stesso; a parità di anzianità di servizio nel grado, dall'anzianità anagrafica. A questo fine vengono considerati anche i periodi di servizio svolti a tempo determinato;
 - b) gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dai superiori gerarchici, salvo che siano da loro ritenuti palesemente illegittimi, nel qual caso devono immediatamente comunicarlo, dichiarandone le ragioni. Se la disposizione o l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Corpo a cui è diretto ha il dovere di darne esecuzione. Non devono comunque essere eseguite le disposizioni e gli ordini dei superiori gerarchici, quando gli atti che ne conseguirebbero sono vietati dalla legge penale;
 - c) ogni appartenente al Corpo può rivolgersi agli organi superiori, nel rispetto della via gerarchica;
 - d) ogni appartenente al Corpo ha l'obbligo di vigilare sul personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente, anche al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari con l'osservanza delle modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

I rapporti di subordinazione gerarchica debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco, lealtà e collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità.

9. Salva contraria disposizione, le norme del presente Regolamento si applicano a tutti gli appartenenti al Corpo, senza distinzione di qualifica funzionale o di profilo professionale.

Art. 4 - Funzioni del Sindaco e dipendenza del Corpo di Polizia Locale

1. Il Sindaco (o Assessore delegato) fissa gli obiettivi e le priorità operative che devono essere conseguiti dal Corpo nell'assolvimento delle funzioni di Polizia Locale e vigila sull'espletamento del servizio.
2. Nell'esercizio delle funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, il personale in forza al Corpo opera alle dipendenze e sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria.
3. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, il personale dipende operativamente dalla competente Autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5 – Comandante

1. Il Comandante è nominato dal Sindaco e rappresenta il Corpo. Egli è responsabile della gestione delle risorse assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli operatori assegnati.
2. Assicura l'organizzazione e il coordinamento delle attività svolte in collaborazione con le Forze di Polizia o con altri Enti pubblici o con soggetti privati.

Art. 6 - Vice Comandante

1. Le funzioni di Vice Comandante vengono svolte da un Ufficiale nominato con apposito provvedimento del Comandante.
2. Il Vice Comandante coadiuva il Comandante in tutte le sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Esegue, inoltre, tutti gli incarichi affidati dal Comandante.

Art. 7 - Rapporti esterni

1. Le relazioni con gli organi d'informazione sono curate, esclusivamente, dal Sindaco (o Assessore delegato), dal Comandante o suo delegato. Ogni altro appartenente al Corpo deve informare tempestivamente i superiori gerarchici di qualsiasi richiesta che pervenga dagli organi d'informazione e che abbia come oggetto il servizio.

Art. 8 – Doveri del personale

1. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti a comportamenti di correttezza, lealtà e imparzialità nei confronti di superiori, colleghi, subalterni e pubblico.
2. In particolare, il personale è tenuto:

- a) a dare esecuzione alle disposizioni e agli ordini di servizio impartiti dai superiori gerarchici e in generale è tenuto ad adempiere ai doveri d'ufficio e a quelli previsti da leggi e regolamenti, nell'ambito delle qualifiche ricoperte;
 - b) al rispetto del segreto d'ufficio e al divieto di fornire notizie inerenti alle attività d'ufficio nonché sulla vita privata degli appartenenti al Corpo, compresa la semplice indicazione del comune di residenza, del domicilio e/o del numero di telefono privato;
 - c) a non tenere, tranne che per ragioni di servizio, rapporti con pregiudicati e con persone notoriamente dedite ad attività illecite;
 - d) a non occuparsi, nemmeno gratuitamente e/o a titolo di mera amicizia, della redazione di esposti o ricorsi su materie oggetto dell'attività del Corpo;
 - e) a riferire in merito alle attività di Polizia Giudiziaria svolte, di iniziativa o su delega, ai propri superiori;
 - f) a prestare la propria attività nell'ambito delle direttive del Comandante, in caso di calamità naturali o disastri, partecipando ai soccorsi e alle attività connesse;
 - g) ad assolvere agli obblighi formativi connessi al ruolo, in particolare partecipando alle iniziative di aggiornamento e specializzazione offerte.
3. Il personale deve astenersi dal porre in atto comportamenti e atteggiamenti, anche nella vita privata, tali da arrecare pregiudizio all'onore ed al prestigio dell'Amministrazione e/o del Corpo. Deve assumere nei confronti dei cittadini un comportamento consono alla funzione, usare la lingua italiana e rivolgersi ai medesimi facendo uso della terza persona singolare, non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'Amministrazione, del Corpo e dei colleghi, anche fuori servizio.
4. Il personale è responsabile dell'uso dei materiali e dei mezzi strumentali assegnati ovvero in dotazione al Corpo per l'espletamento del servizio. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere prontamente segnalati per iscritto al superiore gerarchico, specificando le circostanze del fatto. In caso di colpa del dipendente, questi è tenuto a rimborsare la relativa spesa.

Art. 9 - Compiti degli Addetti al coordinamento e controllo

- 1. Agli Addetti al coordinamento e controllo competono tutti i compiti e le attribuzioni specificamente previste per il ruolo, assorbendo la funzione e le attribuzioni degli Agenti, laddove necessario.
- 2. In particolare ad essi compete:
 - a) coordinare e controllare l'attività del personale subordinato assegnato, verificando in particolare l'osservanza e l'esecuzione delle disposizioni e degli ordini di servizio ricevuti;
 - b) operare direttamente con adeguati margini di autonomia decisionale e capacità di selezionare le soluzioni operative più opportune, anche ai fini di una immediata risposta alle problematiche emergenti;
 - d) avanzare proposte e suggerire soluzioni per il miglioramento del servizio;
 - e) assicurare e curare tutti gli adempimenti relativi ai compiti e doveri degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria;
 - f) assicurare e curare tutti gli adempimenti relativi ai compiti e doveri degli Ufficiali di

Polizia Giudiziaria;

g) assicurare la continuità del servizio adottando ogni azione dovuta, utile o prevista e riferendo al Comandante, in caso di sua assenza, le azioni adottate.

3. Dell'attività svolta, dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti, gli addetti al coordinamento e controllo riferiscono, per via gerarchica, al Comandante.

Art. 10 - Uso dell'uniforme e degli abiti civili

1. Gli appartenenti al Corpo svolgono di norma il servizio in divisa. La divisa deve essere indossata con dignità, decoro e secondo le norme di legge e regolamenti.
2. E' fatto divieto di:
 - a) alterare la foggia dell'uniforme;
 - b) portare segni distintivi di qualsiasi genere non contemplati dalle disposizioni della Regione Veneto in vigore. Il Comandante può autorizzare l'apposizione e l'utilizzo sulla divisa di brevetti, abilitazioni e onorificenze ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa regionale.
3. Il Comandante del Corpo può vestire l'abito civile, escluse le circostanze in cui partecipi a cerimonie o incontri ufficiali.
4. L'uso degli abiti civili ovvero di veicoli privi di insegne di istituto deve essere preventivamente autorizzato dal Comandante. In casi di urgenza l'autorizzazione può essere data, d'iniziativa, da un Ufficiale, il quale, senza ritardo, dovrà informare il Comandante.
5. Il personale autorizzato a prestare servizio in abiti civili è tenuto comunque ad indossare abbigliamento consono al proprio status, secondo criteri di sobrietà, decoro ed eleganza, evitando forme di eccentricità relativamente alla foggia ed agli abbinamenti cromatici.
6. Quando opera in abito civile, ogni appartenente al Corpo – salvo motivata e diversa disposizione del Comandante - ha l'obbligo di qualificarsi preventivamente esibendo la tessera di riconoscimento ai cittadini ai quali si rivolge.
7. Il personale deve avere particolare cura della propria persona, evitando l'uso di accessori non espressamente previsti o tali da arrecare pregiudizio all'immagine e al prestigio del Corpo. Non è consentito l'uso di orecchini, collane, ciondoli, braccialetti ed altri elementi ornamentali che siano tali da esporre chi li indossa al pericolo di subire lesioni personali nel corso delle attività di servizio. E' vietata l'esibizione di tatuaggi a carattere offensivo, osceno, discriminatorio o comunque tale da portare discredito al Corpo.
8. Fatta salva l'eventuale autorizzazione del Comandante, è vietato indossare l'uniforme al di fuori dell'orario di servizio. Il personale ha facoltà di indossare i capi di abbigliamento della divisa nel tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa, con esclusione di berretto, segni distintivi, placca e gradi.
9. Al personale in uniforme è comunque vietato:

- a) portare pacchi, borse o altri contenitori non attinenti il servizio;
- b) utilizzare ombrelli, salvo non sia necessario per motivi di servizio;
- c) fumare;
- d) tenere comportamenti che possono comunque pregiudicare il decoro dell'uniforme.

In servizio è sempre vietato consumare bevande alcoliche e superalcoliche.

Art. 11 – Tipologia e modalità di svolgimento dei servizi

1. Il personale del Corpo svolge il servizio esterno con una delle seguenti modalità:
 - a) servizio a piedi;
 - b) servizio a bordo di velocipede;
 - c) servizio a bordo di motocicli e motoveicoli;
 - d) servizio a bordo di autoveicolo.
2. La programmazione, l'organizzazione e le modalità di espletamento dei servizi sono determinate dal Comandante, di norma attraverso disposizioni di servizio, temporanee o permanenti.
3. Di norma, i servizi esterni sono svolti da pattuglie composte da almeno due operatori. Per motivi di sicurezza il servizio esterno può essere geolocalizzato con apparati tecnologici. Sono comunque sempre svolti da una pattuglia composta almeno da due operatori i seguenti servizi:
 - a) servizi di controllo e pattugliamento del territorio;
 - b) servizi notturni;
 - c) servizi di pronto intervento;
 - d) servizi di vigilanza e protezione della casa comunale.
4. Il personale del Corpo, al compimento del 60° anno di età, ha diritto, a propria richiesta, all'esenzione dal prestare servizio nei turni che si svolgono in tutto o in parte in orario notturno, così come definito dal CCNL di riferimento.
5. Ai servizi interni è addetto di preferenza il personale con maggiore anzianità di servizio o dichiarato inidoneo allo svolgimento di servizi esterni.
6. Gli appartenenti al Corpo espletano servizio di reperibilità disciplinato da specifico atto organizzativo di competenza del Comandante.

Art. 12 - Obblighi del personale a fine servizio

1. Al termine del proprio turno di servizio il personale deve succintamente relazionare all'Ufficiale o Sottufficiale di turno:
 - a) in merito ad ogni fatto di rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio;
 - b) in merito all'adempimento delle specifiche disposizioni di servizio;
 - c) in merito all'attività sanzionatoria svolta indicando il numero delle sanzioni contestate e la loro tipologia;
 - d) in merito all'attività di polizia giudiziaria svolta.

Rimane fermo l'obbligo di redigere gli specifici atti prescritti dalla normativa vigente.

2. Quando ne ricorra la necessità o non sia possibile provvedere altrimenti, al personale del Corpo può essere fatto obbligo, al termine del turno, di continuare nel servizio fino al cessare delle esigenze. La protrazione dell'orario di servizio è disposta dal più alto in grado al momento presente in Comando. In nessun caso il personale può abbandonare il servizio se non è subentrato il personale del turno successivo oppure nei casi in cui sia necessario garantire la continuità del servizio.

Art. 13 - Tessera di servizio e placca di riconoscimento

1. Al personale del Corpo è rilasciata dal Comandante una tessera di riconoscimento, del tipo previsto dalla legislazione regionale in materia, contenente gli estremi del decreto prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza e del provvedimento di assegnazione dell'arma.
2. Al personale viene assegnata, altresì, la placca pettorale di riconoscimento.
3. E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comando lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione o il deterioramento della tessera di servizio e della placca di riconoscimento. La tessera e la placca devono essere prontamente restituite all'atto della cessazione dal servizio e sono immediatamente ritirate a seguito di sospensione dal servizio.

Art. 14 – Saluto

1. Ogni appartenente al Corpo è tenuto a salutare i cittadini, il Sindaco e le altre Autorità con cui venga ad interagire per ragioni del suo ufficio nonché i superiori gerarchici i quali, a loro volta, hanno l'obbligo di rispondere. Il saluto è altresì dovuto alla bandiera nazionale, al gonfalone civico ed ai cortei funebri.
2. Il saluto si esegue portando la mano destra, aperta e con dita unite, all'altezza del copricapo; il polso in linea con l'avambraccio e in linea con la spalla.
3. E' dispensato dal saluto il personale:
 - a) che presta servizio di regolazione del traffico o che sia altrimenti impedito dall'espletamento di compiti d'istituto;
 - b) a bordo di veicoli;
 - c) di scorta di sicurezza;
 - d) di scorta al gonfalone civico.

Art. 15 - Servizi di rappresentanza

1. Al Corpo di Polizia Locale compete l'espletamento dei servizi di rappresentanza disposti nelle manifestazioni e cerimonie pubbliche dall'Amministrazione Comunale.

2. Il personale del Corpo che partecipa a manifestazioni con propri reparti o formazioni rende gli onori nei casi e con le modalità previste dalle regole consuetudinarie del cerimoniale civile o militare.

Art. 16 – Accesso al Corpo

1. L'accesso al Corpo avviene mediante concorso pubblico ovvero mobilità di personale tra Enti o altra modalità prevista dalla normativa vigente ed è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti per la nomina ad agente di pubblica sicurezza.

Per la gestione delle procedure concorsuali, il Comune di Rovigo potrà avvalersi delle strutture regionali ai sensi dell'art. 3, comma 3 L.R. n. 24/2020.

2. Il limite massimo di età per l'accesso al Corpo è pari ad anni 32 per l'accesso ai posti dell'Area degli Istruttori (ex Categoria “C”); ad anni 40 per l'accesso ai posti dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex Categoria “D”). Tale limite di età è elevato:
 - a) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, e comunque non oltre 5 anni, per i cittadini che hanno prestato servizio in un Corpo o Servizio di Polizia Locale, comunque denominato;
 - b) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, e comunque non oltre 5 anni, per i cittadini che hanno prestato servizio in un Corpo militare o di polizia dello Stato, ovvero nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il limite massimo non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, l'età di anni 40 per i posti dell'Area degli Istruttori (ex Categoria “C”) e di anni 45 per i posti dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex Categoria “D”).

Il limite di età non si applica ai candidati in servizio a tempo indeterminato in Corpi o Servizi di Polizia Locale, comunque denominati e ai candidati in servizio permanente effettivo appartenenti ad un Corpo militare o di polizia dello Stato ovvero al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità fisico-funzionale potrà essere previsto anche l'esercizio di prove ginniche e/o di prove di abilità connesse alla specificità del servizio di Polizia Locale.
4. Il mancato possesso dei requisiti sia fisico-funzionali che psico-attitudinali comporta l'inammissibilità o l'esclusione dal concorso e comunque non consente l'immissione in servizio.
5. Sono, di norma, esonerati dagli accertamenti psicofisici, dalle prove ginniche e dalle prove di abilità i candidati in servizio a tempo indeterminato in Corpi o Servizi di Polizia Locale, comunque denominati, nonché i candidati in servizio permanente effettivo appartenenti ad un Corpo militare o di polizia dello Stato, ovvero al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In ogni caso, è facoltà del Comandante disporre l'eventuale accertamento del possesso dei requisiti fisico-funzionali e/o psico-attitudinali e/o l'effettuazione delle prove ginniche o di abilità.
6. Fatta eccezione per il personale amministrativo, lo status di obiettore di coscienza non è compatibile con l'appartenenza al Corpo di Polizia Locale, in quanto l'ordinario servizio

prevede l'uso delle armi. E' comunque consentita l'obiezione di coscienza al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad esclusione del personale che abbia espresso esplicitamente il proprio consenso all'uso delle armi al momento dell'accesso al Corpo, ivi compresi i casi in cui l'accesso sia avvenuto a seguito di concorsi i cui bandi abbiano previsto quale condizione di ammissione la disponibilità incondizionata al porto delle armi di ordinanza.

7. Al personale di nuova assunzione è assicurata adeguata formazione teorica e operativa secondo moduli formativi elaborati dal Comando.
8. Gli agenti di Polizia Locale di prima nomina prestano servizio esterno per un periodo minimo di 5 anni, salvi casi specifici ed eccezionali valutati dal Comandante.

Art. 17 - Addestramento fisico

1. Il Comandante favorisce e promuove la pratica dell'attività fisica da parte del personale del Corpo, allo scopo di consentire la preparazione ed il ritempramento psico-fisico necessario per lo svolgimento dell'attività istituzionale e a garanzia del miglior rendimento professionale.
2. Il Comandante può programmare, organizzare e proporre all'Amministrazione periodici corsi di addestramento fisico, anche in orario di servizio, con particolare riguardo alla pratica della difesa personale ed all'uso della forza con finalità coercitive.
3. Il personale, sotto la propria responsabilità, preferibilmente in presenza di istruttori abilitati e compatibilmente con la disponibilità dei locali e delle attrezzature, è autorizzato ad utilizzare, fuori dall'orario di servizio, i locali e le attrezzature ginniche in uso al Corpo, al fine di migliorare e mantenere il proprio addestramento fisico.

Art. 18 – Strumenti di autotutela

1. Per esigenze operative e di difesa personale, gli appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza - previa apposita formazione - sono muniti, quale dotazione individuale, dei seguenti presidi, nel rispetto delle caratteristiche stabilite dalla Regione Veneto:
 - a) spray irritante conforme alla vigente normativa;
 - b) bastone distanziatore ovvero bastone estensibile, della tipologia consentita dalla normativa vigente;
 - c) manette;
 - d) ogni altro strumento di autotutela consentito dalla normativa vigente.
2. E' consentito l'uso solo dei dispositivi forniti dal Corpo e previo apposita formazione.

Art. 19 – Armi

1. Il Corpo di Polizia Locale è dotato di armamento ai sensi della Legge 65/1986 e del D.M.145/1987 del Ministro degli Interni, per le finalità consentite dalla legge.

2. Per la disciplina dell'armamento del Corpo si rinvia alle disposizioni contenute nello specifico regolamento.

Art. 20 – Riconoscimenti per meriti

1. Agli appartenenti al Corpo possono essere conferiti i seguenti riconoscimenti:
 - a) elogio del Comandante;
 - b) encomio del Sindaco;
 - c) proposta di riconoscimento al valor civile e al merito civile.
2. I riconoscimenti di cui al comma 1 sono annotati sullo stato di servizio del personale al quale sono stati conferiti e costituiscono elemento di valutazione nelle procedure di progressione in carriera.
3. Costituiscono, altresì, elemento di valutazione nelle procedure di progressione in carriera i riconoscimenti, comunque denominati, conferiti da altre Pubbliche Amministrazioni che vengono annotati sullo stato di servizio del personale al quale sono stati conferiti.

Art. 21 - Requisiti per il conferimento

1. Le proposte di riconoscimento al valore civile ed al merito civile sono presentate al Ministero dell'Interno secondo la normativa vigente in materia.
2. L'encomio del Sindaco è conferito esclusivamente in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività di polizia o soccorso pubblico, al personale che abbia offerto un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.
3. L'elogio del Comandante è conferito al personale che abbia fornito un rilevante contributo all'esito di un importante servizio o di un'attività istituzionale, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali.

Art. 22 - Procedure per i riconoscimenti

1. La proposta per il conferimento dell'encomio del Sindaco è formulata dal Comandante del Corpo, di norma in base al rapporto del Responsabile del Servizio in cui presta la propria attività lavorativa il destinatario del riconoscimento.
2. La proposta per il conferimento dell'elogio del Comandante è formulata dal Responsabile del Servizio in cui presta la propria attività lavorativa il destinatario del riconoscimento.
3. La proposta, recante la descrizione dell'evento che vi ha dato causa, deve essere corredata di tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito; deve essere formulata tempestivamente e, comunque, non oltre 6 mesi dalla conclusione dell'operazione, servizio o attività cui la stessa si riferisce.

4. Le ricompense sono conferite agli aventi diritto nel corso di una cerimonia ufficiale organizzata dal Comando.

Art. 23 - Vittime del dovere

1. In caso di decesso o di invalidità permanente di un appartenente al Corpo, dipendente da attività di servizio o dall'espletamento delle funzioni di istituto, l'Amministrazione Comunale, tramite gli uffici competenti, informa gli interessati o i familiari della possibilità di richiedere il riconoscimento dello status di vittima del dovere, nei casi previsti dalla legge.

Art. 24 - Festa del Corpo

1. La festa del Corpo cade il 20 gennaio, in occasione della ricorrenza del Patrono San Sebastiano.

Art. 25 - Abrogazioni e rinvii

1. E' abrogato il regolamento speciale per il Corpo dei Vigili Urbani, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 788 del 17.10.1960 approvata dalla G.P.A. nella seduta del 31.10.1961 n. 2361 di reg.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le specifiche disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Art. 26 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione.